

Studio VISCONTI e ASSOCIATI

dottori commercialisti

via R. Jemma n. 2 – 84091 Battipaglia (Sa)
via Degli Orti, 28 - 84123 Salerno
tel. e fax +39.0828/346406 – +39.089/253648
e-mail: info@studioantoniovisconti.it
sito web: www.studioantoniovisconti.it

Circolare N.16/2020

Oggetto: principali novità previste dal D.L. Rilancio (parte 1)

Art. 24

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al periodo di imposta 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata di acconto.

Si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da banche – PA - Assicurazioni, con ricavi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L.

Art. 25

Contributo a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA.

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (**Liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata**), e 38 (**Lavoratori dello spettacolo**) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché ai lavoratori **dipendenti** e ai **professionisti iscritti agli enti di diritto privato** di previdenza obbligatoria.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 **sia inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il predetto contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 € nel 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 € e fino a 1.000.000 € nel 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 € e fino a 5.000.000 € nel 2019.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate. (**necessità di attuazione**)

Art. 26

Studio VISCONTI e ASSOCIATI

dottori commercialisti

via R. Jemma n. 2 – 84091 Battipaglia (Sa)
via Degli Orti, 28 - 84123 Salerno
tel. e fax +39.0828/346406 – +39.089/253648
e-mail: info@studioantoniovisconti.it
sito web: www.studioantoniovisconti.it

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

Per le società che:

- hanno ricavi superiori a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro;
- abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato

Spetta un credito d'imposta pari al 20 per cento. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.

A previsto inoltre, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento dell'aumento di capitale. **(Necessario decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e l'approvazione da parte della UE)**

Art. 28

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.

Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.

Il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Studio VISCONTI e ASSOCIATI

dottori commercialisti

via R. Jemma n. 2 – 84091 Battipaglia (Sa)
via Degli Orti, 28 - 84123 Salerno
tel. e fax +39.0828/346406 – +39.089/253648
e-mail: info@studioantoniovisconti.it
sito web: www.studioantoniovisconti.it

Art. 78

Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

Come accaduto per il mese di marzo, i professionisti ordinistici otterranno il bonus erogato dallo Stato attraverso le Casse private (Inarcassa, Cipag per i geometri, Forense...).

Ai fini del riconoscimento delle indennità per aprile e maggio, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere: titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nè titolari di pensione. Le casse possono prevedere ulteriori limitazioni.

Art. 84

Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità, la medesima, pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

Art. 119

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La detrazione per l'efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. **(detrazione max € 60.000)**.
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. **(detrazione max € 30.000)**
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione. **(detrazione max € 30.000)**

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi, devono assicurare, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Per gli interventi rientranti nel **sismabonus** l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La detrazione di applica agli interventi effettuati:

Studio VISCONTI e ASSOCIATI

dottori commercialisti

via R. Jemma n. 2 – 84091 Battipaglia (Sa)
via Degli Orti, 28 - 84123 Salerno
tel. e fax +39.0828/346406 – +39.089/253648
e-mail: info@studioantoniovisconti.it
sito web: www.studioantoniovisconti.it

- a) dai condomini;
- b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari e su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale;
- c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

La detrazione può essere ceduta o "scontata in fattura" dall'impresa.

Art. 120

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento.

Art. 121

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per le spese relative agli interventi di:

- a) recupero del patrimonio edilizio;
- b) efficienza energetica;
- d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- e) installazione di impianti fotovoltaici;
- f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Art. 122

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Studio VISCONTI e ASSOCIATI

dottori commercialisti

via R. Jemma n. 2 – 84091 Battipaglia (Sa)
via Degli Orti, 28 - 84123 Salerno
tel. e fax +39.0828/346406 – +39.089/253648
e-mail: info@studioantoniovisconti.it
sito web: www.studioantoniovisconti.it

Art. 124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

Esenzione iva, fino al 31/12/2020 per la cessione relativa a: Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo;".

Art. 125

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.